



PROFESSIONI SANITARIE E ECM IN DL SCUOLA INTERVENTO SBAGLIATO

UN EMENDAMENTO APPROVATO **ASSOLVE DALL'OBBLIGO FORMATIVO ECM SOLTANTO ALCUNE DELLE PROFESSIONI SANITARIE** - MEDICI E ODONTOIATRI, INFERMIERI, FARMACISTI E VETERINARI - RICONOSCENDO LORO COME MATURATI I 50 CREDITI OBBLIGATORI PREVISTI PER L'ANNO 2020, ANCHE SENZA AVER EFFETTIVAMENTE FREQUENTATO CORSI.

RIMANGONO ESCLUSI TUTTI QUEI PROFESSIONISTI - QUALI AD ESEMPIO LE OSTETRICHE, LE PROFESSIONI TECNICO SANITARIE, DELLA RIABILITAZIONE E DELLA PREVENZIONE OLTRE A CHIMICI, FISICI, BIOLOGI E PSICOLOGI - EFFETTIVAMENTE **IMPEGNATI SUL TERRITORIO PER LA GESTIONE DELL'EMERGENZA E RICOMPRESI NELLA NORMATIVA VIGENTE SULL'OBBLIGO ECM.**

INOLTRE I CRITERI PER RICONOSCERE IL BENEFICIO DEGLI ECM MATURATI SONO **TOTALMENTE GENERICI** CHE PORTERÀ A DECINE DI INTERPRETAZIONE DIVERSE NEGLI ENTI.

È UN INTERVENTO SUPERFICIALE E CHE DENOTA LA SCARSA CONOSCENZA DEL MONDO DELLE PROFESSIONI SANITARIE.

SI INTERVENGA PER RICONOSCERE L'ESCLUSIONE PER IL 2020 DALL'OBBLIGO FORMATIVO ANCHE ALLE ALTRE PROFESSIONI SANITARIE.

**FP
CGIL**

fpcgil.it